

Relazione sul Governo Societario 2020

(articolo 6 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175)

Premessa

Il Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016, "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", (qui di seguito "Testo Unico" e anche "Decreto Madia") ha riordinato la disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche.

L'articolo 6 - "Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico" ha introdotto una serie di disposizioni dirette a migliorare la gestione e organizzazione di tali società secondo livelli di eccellenza uniformi nel territorio nazionale.

Lo stesso articolo prevede che le società controllate predispongano annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicamente contestualmente al bilancio, una apposita relazione sul governo societario con la quale illustrare gli strumenti adottati.

L'attività di Abbanoa come società *in house*

Abbanoa S.p.A. è il gestore del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale Unico della Sardegna, a seguito dell'affidamento "in house providing" avvenuto con deliberazione n. 25/2004 dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Sardegna (AATO), oggi, per effetto della legge regionale di riforma del settore (L.R. 4 febbraio 2015, n. 4 e s.m.i.), Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (da ora EGAS).

Abbanoa SpA è nata il 22 dicembre 2005 dalla fusione dei precedenti gestori del SII ed è interamente partecipata da Enti Pubblici: 342 Comuni e dalla Regione Autonoma della Sardegna.

L'affidamento "in house" è disciplinato dalle direttive comunitarie sugli appalti pubblici e dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i., che richiedono per la sua legittimità, la sussistenza dei seguenti presupposti: "a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve esercitare sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi; c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata."

Abbanoa possiede tutti e tre i requisiti sopra enunciati. Il requisito essenziale del c.d. "controllo analogo" nel caso di Abbanoa si configura come un "controllo analogo congiunto" ovvero esercitato da più amministrazioni. Le norme di matrice comunitaria sul controllo analogo sono state recepite anche nel D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica".

La legislazione prevede il rispetto di tre condizioni di legittimità per l'esercizio del controllo analogo congiunto:

1. gli organi decisionali della persona giuridica controllata devono essere composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti;
2. ciascuna delle amministrazioni aggiudicatrici deve essere in grado di esercitare, congiuntamente alle altre, la propria influenza determinante;
3. devono essere neutralizzati ex ante possibili conflitti di interesse.

Con la legge regionale 25/2017 è stata modificata la Legge Regionale 4/2015 istitutiva dell'Ente di Governo dell'ambito della Sardegna (EGAS). La legge riforma gli organi dell'Ente, cui partecipa anche la Regione Autonoma della Sardegna. Gli organi di governo dell'EGAS sono:

- a) il Comitato Istituzionale d'Ambito (da ora CIA);
- b) le Conferenze Territoriali.

La medesima Legge 25/2017 ha statuito che, i comuni partecipanti all'EGAS, facenti parte, anche dell'assemblea dei soci del gestore, eleggono il seguente organo:

- la Commissione per il Controllo Analogico.

La Commissione è composta da 5 componenti, quattro componenti sono eletti con quote di rappresentanza paritarie tra i comuni soci, il quinto componente è nominato dal socio Regione.

La legge di riforma ne definisce le funzioni e le modalità di elezione.

Il CIA approva con deliberazione tutti gli atti fondamentali concernenti l'attività dell'Ente di governo. In particolare, sono suoi compiti:

- a) l'approvazione della ricognizione delle infrastrutture;
 - b) l'approvazione del Piano d'ambito e i suoi aggiornamenti, nel rispetto degli indirizzi di programmazione regionale e dei relativi piani stralcio e tenuto conto delle proposte formulate dalle Conferenze Territoriali;
 - c) la formulazione di proposte alla Regione per l'individuazione degli interventi necessari a garantire la sostenibilità del sistema anche non previsti nel piano di ambito;
 - d) l'assunzione delle decisioni relative alle modalità di affidamento del servizio;
 - e) l'approvazione della convenzione, i suoi aggiornamenti e il relativo disciplinare di affidamento che regolano i rapporti con il gestore del servizio idrico integrato;
 - f) la scelta del gestore del servizio idrico integrato;
 - g) l'approvazione del programma quadriennale degli interventi e il piano economico-finanziario;
 - h) la verifica annuale dello stato di attuazione del programma quadriennale;
 - i) l'approvazione della tariffa unica d'ambito nel rispetto degli atti di regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (ARERA);
 - j) il controllo della gestione del servizio idrico integrato, anche al fine di verificare il rispetto, da parte del gestore, dei livelli qualitativi minimi dei servizi che devono essere garantiti nell'ambito e del rispetto degli standard economici e tariffari stabiliti nella convenzione di gestione;
 - k) la regolamentazione dell'esercizio del controllo analogo, quando ricorrono le condizioni di legge;
 - l) l'approvazione e l'aggiornamento dei regolamenti inerenti il servizio idrico integrato di concerto con il gestore;
 - m) l'approvazione degli atti contabili e di bilancio dell'Ente;
 - n) l'esercizio della potestà regolamentare.
 - o) individua, nel rispetto del nuovo assetto territoriale degli enti locali, le Conferenze territoriali in cui è ripartito il territorio della Sardegna. Nelle more dell'approvazione della legge per il riordino degli enti locali, il territorio della Sardegna è ripartito in conferenze territoriali coincidenti con le otto circoscrizioni elettorali;
 - p) il Comitato valuta le proposte delle conferenze territoriali e assume le sue decisioni dandone espressa e documentata motivazione;
- Il presidente del CIA, inoltre, entro venti giorni dal suo insediamento convoca l'assemblea dei Comuni per l'elezione dei componenti della Commissione per il controllo analogo.

Le Conferenze Territoriali sono composte dai sindaci dei comuni ricadenti negli ambiti territoriali di riferimento, coincidenti con le otto circoscrizioni elettorali.

I sindaci di ciascuna conferenza territoriale si riuniscono al fine di:

- a) proporre, nei limiti delle risorse stabilite dal Comitato Istituzionale d'ambito, l'elenco degli interventi e le relative priorità da individuare nel piano di ambito o negli altri piani operativi;
- b) formulare proposte e indirizzi per il miglioramento dell'organizzazione del servizio, sulla carta della qualità del servizio e sul regolamento d'utenza.

La Commissione per il Controllo Analogico, le cui funzioni nelle more del suo insediamento sono state svolte dal CIA, è stata istituita in seno all'EGAS, con la legge regionale 25/2017.

La Commissione per il Controllo Analogico, esercita il "controllo analogo congiunto" dei soci, ai sensi della normativa dell'Unione europea e statale per le società a totale capitale pubblico.

I soggetti facenti parte della Commissione, pertanto, devono obbligatoriamente essere la Regione e i rappresentanti dei Comuni partecipanti all'Ente di governo dell'ambito della Sardegna che siano anche soci del gestore del servizio idrico integrato.

La Commissione, inoltre, indica le terne di nominativi per la nomina, da parte dell'Assemblea dei soci del Gestore del SII, dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e dei Revisori Contabili.

Nell'Assemblea dei Soci che nomina i suddetti organi, il potere di rappresentanza del socio Regione è pari al valore del limite massimo del 20% ed è conseguentemente rideterminato il potere di rappresentanza dei restanti soci in proporzione al valore azionario posseduto.

La Commissione opera con quote di rappresentanza paritarie e può avvalersi della struttura tecnica dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna e di esperti o società esterne. Ciascun sindaco componente della commissione può delegare un assessore o un consigliere del medesimo comune di cui è espressione.

Il Controllo analogo è esercitato in applicazione di quanto disposto nella Convenzione di Affidamento del SII (cfr. art. 12) e dei provvedimenti attuativi dell'EGAS e, di recente, della Commissione per il Controllo Analogico.

Il Controllo analogo si estrinseca, in concreto:

- a) nell'approvare preventivamente gli atti fondamentali quali i documenti di programmazione, i documenti contabili, il piano di sviluppo industriale e l'organigramma;
- b) nell'approvare preventivamente gli atti di amministrazione straordinaria rispetto all'oggetto sociale;
- c) nel verificare l'attuazione degli obiettivi strategici ed operativi assegnati, il raggiungimento degli standard temporali e qualitativi di processo (controllo di processo), l'andamento dei costi e dei ricavi (controllo di gestione).

La Regione Autonoma della Sardegna nell'ambito delle proprie prerogative in tema di programmazione, pianificazione e indirizzo del servizio idrico integrato (art. 12 della L.R. n. 4/2015 e s. m. e i.) con delibera 25/1 del 28.06.2019 ha approvato un documento contenente le linee guida per l'esercizio del controllo analogo su Abbanoa S.p.A..

Con Deliberazione del Comitato Istituzionale d'Ambito n. 45 del 22 dicembre 2020, è stato approvato il "regolamento per il funzionamento della Commissione per il controllo analogo di cui all'art. 7 bis della L.R. n. 4/2015 e per l'esercizio del controllo analogo di Abbanoa SpA".

Il provvedimento è stato impugnato dal Gestore nella parte in cui prevede modalità concrete di controllo analogo non conformi alla Convenzione di affidamento ed alla normativa in materia.

I suddetti documenti prevedono tre livelli di controllo:

1. il **controllo ex-ante** allo scopo di verificare la congruenza dei piani e dei programmi del Gestore rispetto agli atti di indirizzo emanati.

2. il **controllo contestuale** o concomitante allo scopo di operare il monitoraggio in corso d'opera delle attività economico-gestionali del Gestore, funzionali al raggiungimento degli obiettivi indicati dai soggetti istituzionali preposti di cui alla legge 4/2015 come modificata dalla legge 25/2017.

Per l'esercizio di tale controllo è richiesta la predisposizione di appositi report periodici da parte di Abbanoia.

3. il **controllo ex-post** allo scopo di verificare la correttezza amministrativo-contabile, nonché l'efficienza e l'efficacia dei percorsi tecnico-amministrativi seguiti dal Gestore ai fini dell'equilibrio di bilancio, nel rispetto dei principi di efficientamento gestionale e di contenimento dei costi, tenuto conto dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 175 del 2016.

A tal fine è richiesta la predisposizione di una relazione di analisi economico/patrimoniale ed una relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi aziendali contenuti nel Piano operativo annuale.

La governance di Abbanoia

In base allo statuto e alla normativa civilistica e speciale applicabile, la *governance* della Società è articolata come segue:

- Assemblea dei Soci;
- Amministratore Unico/Consiglio di Amministrazione (Organo Amministrativo);
- Collegio Sindacale
- Società di Revisione/Revisore legale (Revisore).

La società, inoltre, si è dotata di un:

- Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001;
- Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

Organizzazione interna

Abbanoia si avvale di una struttura organizzativa imperniata sul principio della segregazione di compiti e responsabilità delle varie unità organizzative.

Come previsto da Statuto, all'Assemblea dei Soci spetta l'approvazione del bilancio; la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina e la revoca di sindaci e Presidente del Collegio Sindacale e del soggetto al quale è demandato il controllo contabile. Tali nomine in forza della LR 25/2017 sono deliberate dall'assemblea dei soci sulla base delle terne proposte dalla Commissione per il Controllo Analogo. All'assemblea spetta la determinazione del compenso di amministratori e sindaci; la deliberazione sulla responsabilità di amministratori e sindaci; la deliberazione relativa all'approvazione del piano industriale; le modifiche dello statuto; la nomina, sostituzione e determinazione dei poteri dei liquidatori; la decisione in merito all'emissione di prestiti obbligazionari.

L'Organo Amministrativo si occupa della gestione operativa dell'impresa, agendo per l'attuazione dell'oggetto sociale nel rispetto delle delibere assembleari e nei limiti dei poteri ad esso attribuiti dalla legge e dallo statuto.

L'Organo Amministrativo provvede alla eventuale nomina del Direttore Generale e all'assunzione dei Dirigenti della Società conferendo loro i poteri per lo svolgimento delle attività richieste dallo specifico ruolo ricoperto nell'organizzazione aziendale.

L'attuale struttura organizzativa è stata approvata nel 2017 ed è articolata in Settori Complessi, sotto la responsabilità di un Dirigente, ed in Settori Semplici, sotto la Responsabilità di un Quadro apicale, I Settori operano in adempimento alla propria mission declinata in appositi documenti organizzativi, che indica, tra le altre, le relative principali responsabilità e attività.

Il Collegio Sindacale esercita le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto.

Il Revisore esprime il giudizio sul bilancio di esercizio sulla base della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione (ISA Italia).

L'Organismo di vigilanza ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 e di curarne il relativo aggiornamento. Il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza ha il compito di proporre, aggiornare e verificare l'efficace attuazione ed idoneità del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Modello di Organizzazione e di Controllo ex D.Lgs. 231/2001.

In merito alla disciplina sulla responsabilità amministrativa delle imprese, in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 231/01 s.m.i., Abbanoa, nel settembre del 2014, ha definito e adottato il Modello di organizzazione e controllo con l'istituzione dell'Organismo di Vigilanza.

Il Modello di organizzazione e controllo prevede un sistema sanzionatorio per la violazione delle sue previsioni, ivi incluse quelle del Codice Etico che definisce i principi ai quali si ispira l'azienda nello svolgimento dell'attività ed è parte integrante del modello di organizzazione.

Gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori di Abbanoa sono tenuti al rispetto del Codice. All'Organismo di Vigilanza è attribuita, tra l'altro, la responsabilità di assicurare la diffusione della conoscenza e della comprensione del Codice Etico e monitorarne l'applicazione da parte di tutti i soggetti interessati.

Il Modello di Organizzazione e di Controllo è stato revisionato ed integrato nell'aprile del 2017. In particolare, si è intervenuti per realizzare un sistema di Compliance integrato (Modello 231 e Prevenzione Corruzione-Trasparenza) e contestualmente è stato eseguito:

1. l'aggiornamento della mappa delle attività a rischio reato, con riferimento al D. LGS 231/2001 e alla L. 190/2012 (c.d. attività sensibili);
2. il rafforzamento del sistema di controllo della società attraverso la definizione di nuove misure preventive o il consolidamento di misure preventive già esistenti nonché la definizione di protocolli specifici in chiave anticorruzione;
3. il rafforzamento dei flussi informativi verso Organismo di Vigilanza.

In esito alla attività di revisione e integrazione compongono l'attuale Modello di Organizzazione e Gestione i seguenti documenti:

- a. Parte Generale_Rev.01
- b. Parte Speciale "A" Reati Societari_Rev.01
- c. Parte Speciale "B" Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, Criminalità Organizzata e Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria_Rev.01
- d. Parte Speciale "C" Delitti di Omicidio Colposi o lesioni gravi o gravissime commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro_Rev.01
- e. Parte Speciale "D" Reati Ambientali_Rev.01
- f. Parte Speciale "E" Delitti Informatici e trattamento illecito dei dati, delitti in violazione del diritto d'autore e delitti contro l'industria e commercio_Rev.00
- g. Parte Speciale "F" Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di illecita provenienza e autoriciclaggio_Rev.00 (Nuova parte speciale)
- h. Parte Speciale "G" Reati contro la personalità individuale e impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare_Rev.00 (Nuova parte speciale)
- i. Parte Speciale "H" Reati Societari – Corruzione tra privati_Rev.0 (Nuova parte speciale)
- j. Allegato 1 Reati previsti dal D.lgs. 231/01 (reati presupposto) _Rev.01
- k. Allegato 2 Regolamento dell'Organismo di Vigilanza_Rev.02
- l. Allegato 3 Sistema Sanzionatorio_Rev.02
- m. Allegato 4 Codice di Condotta_Rev.03

2. Protocolli di controllo e indicatori di anomalia (allegato del Piano di Prevenzione della Corruzione 2019 - 2021).

Prevenzione della corruzione e trasparenza.

In merito alla disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza contenute rispettivamente nella L. 190/2012 (come da ultimo modificata dal D.Lgs. 97/2016) e nel D.Lgs. 33/2013 (come da ultimo modificato dal D.L. 90/2014 convertito con L. 114/2014 nonché dal D.Lgs. 97/2016), l'Organo Amministrativo ha provveduto alle seguenti azioni:

- nominare il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (R.P.C.T.);
- demandare allo stesso il compito di dare esecuzione a tutti gli adempimenti normativi connessi alla nomina con il supporto di risorse interne.

Il programma di valutazione dei rischi aziendali.

La gestione dei rischi aziendali si poggia su procedure e verifiche che permeano tutta l'organizzazione coinvolgendo molteplici attori, sia esterni che interni, con differenti ruoli e responsabilità:

- l'Assemblea dei Soci;
- l'Organo Amministrativo;
- il Collegio Sindacale;
- il Revisore;
- l'Organismo di Vigilanza.

L'art. 6, comma 2, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n.175, prevede che le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea.

La Società si è dotata, ben prima del "Decreto Madia", di uno strumento di gestione e monitoraggio dei rischi; nel 2015, con revisione a marzo 2017, sono infatti state approvate le linee guida per la gestione dei rischi organizzativi, che definiscono gli indirizzi per l'analisi e la gestione dei rischi (All. 1 LGDPQP000R1).

Sulla base delle *best practice* nazionali suggerite da Utilitalia (Federazione Nazionale delle Utility Italiane alla quale Abbanoa SpA aderisce) sono stati individuati gli indicatori e i tassi soglia che consentono di segnalare il primo manifestarsi di rischi di crisi:

1. Andamento gestione operativa: la gestione operativa della società sia negativa per tre esercizi consecutivi, in misura pari o superiore al 10% del valore della produzione (differenza tra costi e valore della produzione: $A \text{ meno } B$, ex art. 2525 cc);
2. Riduzione Patrimonio Netto: le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, abbiano eroso il patrimonio netto in misura superiore al 30%;
3. Relazione Revisore con dubbi sulla continuità aziendale: la relazione redatta dalla società di revisione rappresenta dubbi sulla continuità aziendale;
4. Indice di struttura Finanziaria: l'indice di struttura finanziaria dato dal rapporto tra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, sia inferiore a 0,7;
5. Incidenza oneri finanziari: il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari su fatturato, è superiore al 7,5%;
6. Indicatore di disponibilità finanziaria: l'indice di disponibilità finanziaria, dato dal rapporto tra attività correnti e passività correnti sia inferiore a 0,7;
7. Indice durata dei crediti commerciali: l'indice di durata dei crediti commerciali dato dal rapporto tra crediti commerciali a breve termine e fatturato giornaliero medio sia superiore al 20% della media del triennio precedente;

8. Indice durata dei debiti commerciali: l'indice di durata dei debiti commerciali dato dal rapporto tra debiti commerciali a breve termine, al netto dei debiti in contenzioso, e acquisti giornalieri medi sia superiore al 20% della media del triennio precedente.

La verifica degli indicatori viene svolta sulla base dei documenti di bilancio annuali sottoposti a revisione legale dei conti e, infraperiodo, delle situazioni economico patrimoniali e finanziarie infrannuali.

L'esame compiuto in corso d'anno sulla semestrale al 30.06.2020 e a fine esercizio sui dati di bilancio 2020, approvato dal nuovo Consiglio di Amministrazione, non ha evidenziato segnali di allarme, in nessun caso è stato superato il tasso soglia sopra indicato.

Anche la diversa modalità di trattamento contabile del FoNI che determina una valorizzazione ancora più prudente degli indicatori 1 e 2 relativi all'andamento della gestione operativa e alla riduzione del Patrimonio Netto, non genera una criticità rispetto ai valori soglia definiti.

INDICATORI	VALORE INDICATORI TRIENNALE				VERIFICA SUPERAMENTO SOGLIA
	2018	2019	30.06.2020	2020	
1. Andamento gestione operativa: la gestione operativa della società sia negativa per tre esercizi consecutivi in misura pari o superiore al 10% del valore della produzione (differenza tra costi e valore della produzione: A meno B, ex art. 2525 cc);	9.827.687	6.484.104	3.973.315	7.171.020	NO
2. Riduzione Patrimonio Netto: le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, abbiano eroso il patrimonio netto in misura superiore al 30%;	4.875.489	792.528	42.665	5.048.499	NO
3. Relazione Revisore con dubbi sulla continuità aziendale: la relazione redatta dalla società di revisione rappresenta dubbi sulla continuità aziendale;	NO	NO	ND	NO	NO
4. Indice di struttura Finanziaria: l'indice di struttura finanziaria dato dal rapporto tra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, sia inferiore a 0,7;	1,15	1,19	1,18	1,30	NO
5. Incidenza oneri finanziari: il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari su fatturato, è superiore al 7,5%;	1%	2%	1%	1%	NO
6. Indicatore di disponibilità finanziaria: l'indice di disponibilità finanziaria, dato dal rapporto tra attività correnti e passività correnti sia inferiore a 0,7;	1,53	1,81	1,96	2,37	NO
7. Indice durata dei crediti commerciali: l'indice di durata dei crediti commerciali dato dal rapporto tra crediti commerciali a breve termine e fatturato giornaliero medio sia superiore al 20% della media del triennio precedente;	615	544	630	607	NO
8. Indice durata dei debiti commerciali: l'indice di durata dei debiti commerciali dato dal rapporto tra debiti commerciali a breve termine, al netto dei debiti in contenzioso, e acquisti giornalieri medi sia superiore al 20% della media del triennio precedente.	301	342	317	263	NO

Si può quindi ritenere che il rischio di crisi aziendale sia al momento insussistente o comunque non degno di specifiche azioni di contenimento, fatta eccezione per il rischio generato dai contenziosi inerenti i conguagli tariffari pregressi e gli effetti economici e finanziari dell'emergenza sanitaria COVID-19.

Si riporta di seguito un estratto della relazione sulla gestione sui due argomenti dedicato ad illustrare il rischio e le azioni di contenimento:

"Conguagli regolatori "partite pregresse" 2005-2011

La cornice regolatoria prevede che la tariffa da applicare per il gestore sia determinata da Autorità terze. Dal 2011 la competenza per la definizione del metodo tariffario è in capo ad ARERA. Precedentemente il metodo tariffario era quello previsto dal DM 1 agosto 1996, il cd Metodo Tariffario Normalizzato (MTN). Quest'ultimo era fondato su una previsione di costi ammissibili in un dato periodo, che l'Ente di governo stimava ex-ante, soggetti ad un controllo ex post per la verifica degli scostamenti rispetto ai costi effettivi e per tener conto dei limiti posti all'incremento annuo ammissibile che imponeva di procrastinare il recupero dei costi. La metodologia previgente prevedeva dunque il recupero dei costi, non contemplati in un dato periodo, con l'adeguamento delle tariffe gravanti sui consumi dei periodi successivi. Una volta che il sistema tariffario è stato sostituito, mediante l'adozione del nuovo Metodo Tariffario Idrico è accaduto che i costi sostenuti in precedenza dal gestore che ancora dovevano essere considerati ai fini tariffari sono stati inseriti dalla competente Autorità nell'ambito del nuovo sistema regolatorio mediante le cc.dd. partite pregresse con gli articoli 31 e 32 dell'allegato A

alla Delibera 643/2013/R/IDR.

L'Autorità ha considerato il trattamento delle partite pregresse prevedendo, tra l'altro, modalità minime di rateizzazione nella riscossione dei conguagli da parte dei soggetti gestori, al fine di garantire l'obiettivo della sostenibilità sociale. Per la riscossione di tali partite quantificate ed approvate dagli Enti d'Ambito, al fine di favorire la massima trasparenza per gli utenti, i gestori si sono attenuti a precise regole definite dall'ARERA, quali l'applicazione secondo un parametro che tenesse conto del grado di utilizzo del servizio, a tal fine è stato indicato come anno di riferimento il 2012, l'evidenziazione in bolletta separatamente dalle tariffe approvate e l'esplicitazione del periodo di riferimento dei conguagli.

L'Ente d'Ambito con la Deliberazione n.18 del 26 giugno 2014 ha proceduto al riconoscimento dei conguagli spettanti al Gestore, per partite precedenti al 2012. Le partite pregresse, che EGAS ha quantificato in € 106,71 milioni, sono inferiori ai calcoli effettuati dal Gestore che risultano pari a € 232 milioni.

In ogni caso, l'inclusione delle partite pregresse fra le voci di costo legittimamente riconoscibili per la quantificazione tariffaria non rappresenta una circostanza limitata alla Sardegna ma costituisce una regola generale pacificamente applicata sull'intero territorio nazionale.

Le partite pregresse, lungi dal rappresentare un conguaglio sui consumi imputabili ai singoli utenti, rappresentano uno specifico elemento della tariffa approvato dalle competenti Autorità.

Si tratta di una voce riconosciuta nei settori regolamentati, volta a superare, in ossequio ai fondamentali principi del full cost recovery e dell'equilibrio economico finanziario del Gestore, il disallineamento tra i costi efficienti ammissibili previsionali e quelli effettivi verificatisi in un determinato periodo nonché gli scostamenti tra i ricavi previsionali derivanti dall'articolazione tariffaria e i costi stimati rispetto a quelli effettivi.

La correttezza dell'operato di Abbanoa è stata confermata peraltro dalla Autorità nazionale ARERA che con la delibera 188/2015/R/idr ha riconosciuto alla società una anticipazione finanziaria di 90 milioni di euro per consentire di assicurare agli utenti sardi un maggior termine di 4 anni per il pagamento dei conguagli.

Contenzioso, contenuti tecnico giuridici ed evidenze di interesse

A partire dal 2017, presso diversi Giudici di Pace e Tribunali della Regione Sardegna, sono stati presentati ricorsi formulati dagli utenti, anche con azioni collettive, o da associazioni di consumatori, in merito all'illegittimità della richiesta dei conguagli relativi al periodo 2005-2011.

Le azioni legali, intentate da singoli cittadini, associazioni (Adiconsum Sardegna presso il Tribunale di Nuoro) e comitati ("Unidos" class action pendente presso il Tribunale di Cagliari), hanno, in una certa misura e sotto alcuni aspetti, sostenuto l'illegittimità del quadro normativo e regolamentare con conseguente richiesta di disapplicazione per le seguenti argomentazioni, in sintesi:

- le disposizioni regolamentari di rango secondario risulterebbero illegittime per violazione di legge, non sussistendo alcuna disposizione di rango primario che consenta il recupero di costi sostenuti dai Gestori del Servizio Idrico negli anni precedenti;
- l'Autorità di settore (oggi Arera) non avrebbe avuto il potere di individuare, per il periodo antecedente al trasferimento delle funzioni regolatorie nel settore, le componenti di costo computabili in tariffa;
- gli importi, relativi alle partite pregresse, risulterebbero, in ogni caso, prescritti ai sensi dell'art. 2935 cod. civ., in quanto anche il previgente metodo normalizzato consentiva ai gestori, seppure entro determinati limiti, il recupero dei costi sorti in precedenza.

Le argomentazioni di Abbanoa

Nei diversi giudizi Abbanoa ha esposto numerose e pregnanti argomentazioni.

In primis, il difetto di giurisdizione visto che, di fatto, si disapplicano degli atti amministrativi di portata generale per cui vi è la competenza del Giudice Amministrativo che non potrebbe che rigettare gli eventuali ricorsi visto il decorso del termine per l'impugnativa dei suddetti atti regolatori.

Inoltre, vi è una totalmente infondata e illegittima interpretazione delle disposizioni e dei principi che regolano, anche a livello europeo, il sistema tariffario nel settore idrico, in particolare l'art. 154 del Codice dell'Ambiente e il principio del full cost recovery, già contemplato all'art. 9 della Dir. 2000/60/CE. Vengono sovvertiti i principi base su cui si regge l'intero impianto tariffario del settore con gravi ripercussioni sulla sua stessa sostenibilità, verrebbe sindacato e, di fatto, disapplicato l'operato dell'Autorità di settore.

Quanto deciso sinora nei provvedimenti in esame contrasta, fra l'altro, con il parere reso dall'Autorità ex art. 27, comma 1-bis del Codice del consumo, in data 3 settembre 2015, dove, fra l'altro, si precisa che "La presenza di conguagli tariffari ex post (...) costituisce in generale, senza entrar nel merito della specifica quantificazione caso per caso, un elemento generale e fisiologico della regolazione tariffaria ispirata al principio del full cost recovery, inerente non solo al settore idrico ma anche ad altri servizi di pubblica utilità". Sempre dal suddetto parere "è emerso il rispetto, da parte di Abbanoa, delle disposizioni di cui al citato comma 31.1, così come delle altre norme settoriali afferenti alla trasparenza della fatturazione".

§

I giudizi intentati contro i conguagli tariffari pregressi (di seguito anche ctp o conguagli) sono classificabili in tre categorie:

- *promossi da singoli o gruppi di utenti presso il Giudice di Pace e in misura minore, in ragione del valore della controversia, presso Tribunali di merito competenti.*
- *promossi da associazioni di consumatori ai sensi del codice del consumo con richiesta di azione inibitoria. Ad oggi si è ancora in attesa della sentenza di merito e il giudice collegiale ha modificato la decisione disponendo la ripresa della fatturazione ma inibendo la Società dal realizzare alcuna azione coercitiva, compresa la minaccia di interruzione della fornitura idrica, per escutere il credito derivante dalle fatture di conguagli tariffari pregressi;*
- *promossi da associazioni di consumatori e altri movimenti per class action. Ad oggi non vi è stata alcuna pronuncia di merito, l'azione di classe è stata giudicata ammissibile con circa 15 mila aderenti in quanto è stata ritenuta non "manifestamente infondata" ed è stata conclusa la fase istruttoria e depositati gli scritti conclusivi delle Parti. Da ultimo, il 13 luglio 2021, ai sensi dell'art. 70 codice di procedura civile, il Collegio, ha emesso un'ordinanza rinvenendo un interesse pubblico generale nella vicenda per il fatto che, "pur nell'evidente incertezza interpretativa, su cui il Tribunale sarà chiamato a decidere", l'eventuale "accoglimento della domanda non potrebbe che implicare conseguenze notevoli che, per quanto non necessariamente implicanti l'insolvenza, ben potrebbero condurre a una rilevantissima crisi economico finanziaria del soggetto gestore del servizio idrico integrato.". Conseguenze non limitate alla sola Abbanoa: "E' convincimento di questo Tribunale che nel caso in esame la decisione in ordine alla legittimità o meno dei cc.dd. conguagli regolatori o partite pregresse, decisa sinora in senso non univoco dai giudici di merito e pendente in Cassazione in dipendenza di plurimi ricorsi, costituisca questione di massima di particolare importanza non solo per l'estrema valenza economica ma altresì per la rilevanza su tutto il territorio nazionale degli interessi sottesi, trattandosi di questione di diritto che vede già coinvolti svariati gestori del servizio idrico a livello nazionale e che potenzialmente potrebbe coinvolgere tutti i gestori sull'intero territorio nazionale.". Il Tribunale pertanto, ha ritenuto "necessario rimettere la causa in lettura per consentire al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari di valutare se sia opportuno intervenire nel presente giudizio e, eventualmente, se ulteriormente ritenga di investire l'Ufficio del Procuratore generale presso la Corte di cassazione in merito all'opportunità di sollecitare, attraverso apposita istanza al Primo Presidente della Corte di*

cassazione, ai sensi dell'art. 374, secondo comma, c.p.c., la pronuncia a sezioni unite sui ricorsi pendenti, ovvero in merito all'opportunità di proporre autonomamente ricorso nell'interesse della legge ai sensi dell'art. 363 c.p.c.". Il Collegio ha quindi fissato, in attesa delle determinazioni del Pubblico Ministero, l'udienza del 16 dicembre 2021 per le prossime attività. Vista anche la non frequente applicazione pratica del suddetto istituto, è difficile fare delle previsioni circa l'esito dell'ordinanza e le successive fasi del giudizio.

Policy di bilancio e informativa agli azionisti

L'andamento delle categorie di azioni giudiziarie di cui al paragrafo precedente ampiamente descritte nei bilanci dei rispettivi esercizi, nonché gli approfondimenti svolti con gli enti di Settore, corroborati dai pareri forniti da primari studi legali e contabili, avevano permesso di valutare il rischio di soccombenza possibile ma non probabile. Per questi motivi non si era proceduto ad alcun accantonamento a fondo rischi, rendendo un'ampia informativa in nota integrativa e nella relazione sulla gestione.

Alla data di redazione del bilancio dell'esercizio 2020, si rileva un aumento del numero di giudizi giunti a decisione, sia in primo grado che, sia pure in numero complessivamente minore, in secondo grado, che consentono di delineare il formarsi di un orientamento giurisprudenziale sia pure non ancora consolidato dei Tribunali sardi. Le sentenze hanno in grande maggioranza accolto le tesi prospettate dall'utenza in ordine all'illegittimità della richiesta dei conguagli da parte del Gestore, decisioni motivate dall'eccezione di prescrizione dei consumi fatturati, nonché dalla violazione dei principi d'irretroattività dei provvedimenti amministrativi.

Ad oggi le sentenze di merito emesse in primo e secondo grado sono oltre 450, di cui circa 30 di secondo grado, con un esito negativo per la Società nel 90% dei casi circa. La Società ha presentato, o presenterà, ricorso in Cassazione avverso le sentenze di secondo grado sfavorevoli, attualmente sono già pendenti oltre venti giudizi presso la Corte di Cassazione ma non vi è stata alcuna decisione della Suprema Corte.

Si deve segnalare tuttavia come, in contrasto con l'orientamento dei Tribunali sardi, la Corte d'Appello di Roma (Ordinanza n. 13388/2018), nell'ambito del giudizio di reclamo proposto avverso l'ammissibilità di un'azione di classe promossa da un gruppo di consumatori contro la riscossione delle partite pregresse da parte del Gestore Acqua Latina S.p.A., abbia ritenuto l'azione di classe non ammissibile per non omogeneità della classe. Il Comitato proponente la class action ha presentato ricorso in Cassazione avverso tale pronuncia.

Anche diverse pronunce della giurisprudenza amministrativa hanno confermato la legittimità del recupero delle somme da parte dei Gestori idrici. In particolare, il Consiglio di Stato ha affermato che il riconoscimento di tali componenti tariffarie risulta del tutto conforme "all'imperativo posto dalla normativa primaria di settore [art. 154 del Codice dell'Ambiente], consistente nel pieno riconoscimento dei costi d'investimento e di gestione ottimale del servizio" (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1882/2016). Il T.A.R. Umbria ha respinto le censure dell'utenza in ordine alla violazione del principio d'irretroattività degli atti amministrativi in quanto i conguagli regolatori non sarebbero assimilabili a revisione di tariffe pregresse, bensì rappresentativi di mero recupero dei costi sostenuti dal gestore in periodi antecedenti all'introduzione della tariffa stessa (sentenza 9 maggio 2019, n. 243).

Alla data di redazione del bilancio si evidenzia inoltre che la Corte di Cassazione non si è ancora pronunciata sui ricorsi presentati dalla società nelle cause in cui è risultata soccombente e non è al momento prevedibile quale possa essere l'esito dei ricorsi presentati.

L'andamento dei procedimenti giudiziari sopra esposti, nonché i pareri di legali e contabili acquisiti propedeuticamente alla redazione del progetto di bilancio, non possono essere trascurati ai fini della valutazione, si ritiene tuttavia che non assumano un valore prognostico talmente rilevante da

legittimare l'iscrizione di un fondo rischi per i crediti derivanti dai conguagli regolatori pregressi. Si riscontra infatti una tendenza spiccatamente territoriale nelle decisioni intervenute in primo e secondo grado, mancando al momento pronunce di Cassazione. Non si riscontra invece un filone giurisprudenziale consolidato a livello nazionale tale da poter fornire indicazioni chiare e definite nell'interpretazione della legittimità dei conguagli. Si tratta infatti di un recupero di costi, quindi pienamente legittimo sotto il profilo giuridico proprio perché aderente al generale principio, di matrice europea, del "full cost recovery".

Dal punto di vista giurisprudenziale, la mancata costituzione di un fondo rischi su crediti in favore di una dettagliata descrizione dello stato delle controversie negli schemi di bilancio è ascrivibile alle seguenti considerazioni:

- le richiamate pronunzie delle Corti sarde possiedono una connotazione fortemente territoriale e non possono rappresentare una linea interpretativa incontrovertibile;*
- la Corte d'Appello di Roma, con ordinanza n. 13388 del 21 dicembre 2018, ha dichiarato inammissibile un'azione di classe promossa avverso il gestore Acqua Latina S.p.A.;*
- con particolare riferimento agli orientamenti della giustizia amministrativa, il Consiglio di Stato ha sancito la piena legittimità del recupero retroattivo dei costi, il quale si concretizza in una revisione tariffaria.*

Il profilo giurisprudenziale della questione influenza direttamente il suo aspetto contabile. In accordo al principio contabile OIC 31, l'iscrizione di un fondo rischi postula l'esistenza di una passività probabile suscettibile di stima. Nel caso di specie, non si è riscontrato uno sviluppo dell'alea che possa far qualificare il rischio non più come possibile quanto probabile.

Tali considerazioni sono altresì giustificate dall'analisi del rapporto fra il soggetto gestore e l'EGAS. L'Ente di governo dell'Ambito, infatti, è tenuto a garantire l'integrale recupero dei costi ammissibili in favore del Gestore. Tale recupero è stato operato in passato attraverso la fatturazione dei conguagli regolatori oggetto di contestazione, i quali rappresentano importi la cui quantificazione è stata determinata attraverso un procedimento amministrativo che ha coinvolto anche l'ARERA e non ha registrato contestazioni, neanche in sede giudiziaria.

In caso di sopravvenienza passiva, la normativa nazionale ed europea di riferimento nonché le disposizioni convenzionali prevedono uno specifico obbligo d'intervento, attivabile anche su istanza del Gestore, in capo a EGAS, che sarà tenuto a porre in essere ogni attività funzionale al riequilibrio della gestione. Non è tuttavia configurabile una responsabilità diretta immediatamente attivabile nei confronti di EGAS che, in qualità di Ente affidante, deve garantire l'equilibrio della gestione attraverso strumenti tipizzati dalla normativa di riferimento.

Pertanto, in caso di squilibri della gestione dovuti a uscite crescenti ed entrate decrescenti, EGAS dovrà procedere all'adeguamento tariffario, attraverso la revisione straordinaria delle tariffe e la loro sottoposizione ad approvazione da parte di ARERA.

Sebbene EGAS possa intervenire per mitigare eventuali squilibri nella gestione del gestore, si evidenzia come il quadro regolatorio e convenzionale di riferimento non fa sorgere un diritto soggettivo di Abbanoa al risarcimento da parte di EGAS dei maggiori oneri per il mancato incasso dei conguagli regolatori. EGAS, infatti, sebbene abbia un "obbligo di provvedere" affinché sia garantito il diritto al cosiddetto "full cost recovery", non ha un diretto "obbligo di risarcire o ristorare" il Gestore.

Si può in definitiva affermare che non sussista un diritto immediatamente azionabile dal gestore nei confronti di EGAS in quanto, in caso d'inerzia di quest'ultimo nell'eventualità in cui si verificano scostamenti che incidano sull'equilibrio della gestione del gestore, potranno essere esclusivamente esperiti da quest'ultimo i rimedi previsti per il ritardo colpevole dell'Amministrazione.

Non è previsto in altri termini un meccanismo automatico già codificato con provvedimenti regolatori come previsto per altre partite di conguaglio tariffario (volumi, costi di energia, acquisti all'ingrosso e altre voci).

Nel caso di specie è necessaria la manifestazione del disequilibrio economico, finanziario e patrimoniale del Gestore, cui farà seguito l'istanza di riequilibrio all'Ente di governo dell'Ambito e all'Autorità nazionale. Solo con l'adozione dei conseguenti provvedimenti da parte delle autorità locali e/o nazionali potranno essere rilevati i connessi benefici.

Equilibrio economico-finanziario: scenari percorribili

Gli impatti che potrebbero verificarsi in caso di piena soccombenza in giudizio sono due, di cui il primo di natura finanziaria (entrate che cessano e uscite che permangono o crescono) per circa 26 milioni di euro e l'altro di natura economico patrimoniale (insussistenza di attivo, debiti per rimborso e adempimenti conseguenti) per circa 96 milioni di euro.

Di intesa con Egas sono stati individuati gli strumenti che nell'ambito della regolazione, potranno eventualmente essere attivati per ripristinare in primis l'equilibrio finanziario, rinviando doverosamente e correttamente al momento in cui il fenomeno del venir meno della legittimità delle cd partite pregresse si dovesse verificare o si potesse considerare probabile (impatto economico patrimoniale), la definizione di soluzioni volte al superamento dello squilibrio e della crisi finanziaria conseguente.

Le possibilità di intervento sono diverse, da ispezionare e valutare anche in ragione del reale stato di attuazione degli effetti negativi finanziari ed economico patrimoniali.

La prima possibilità è intervenire nell'ambito della predisposizione tariffaria, purché nel rispetto dei presupposti, delle modalità e dei limiti indicati dal metodo tariffario vigente.

Nel caso in cui non sia possibile o non sia sufficiente intervenire sulla predisposizione tariffaria è consentito rivedere il Programma degli Interventi, riducendo il valore degli investimenti programmati, purché garantiscano il raggiungimento di un livello minimo di servizio e il soddisfacimento della domanda complessiva dell'utenza.

In alternativa o in aggiunta a tali interventi il gestore e l'ente di governo d'ambito possono optare per una modifica dell'affidamento, ampliando il perimetro delle attività o estendendone la durata temporale, come già anticipato.

In ultimo ARERA consente di richiedere l'accesso alle misure di perequazione da lei stessa previste e disciplinate, anche in questo caso nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati: uno strumento questo già utilizzato da Abbanoa.

Qualora nessuno degli strumenti indicati siano adatti a riportare l'equilibrio economico finanziario della gestione è possibile far ricorso ad eventuali ulteriori misure stabilite dalle parti interessate.

Tra gli altri strumenti di riequilibrio al momento valutati ma esclusi si ricordano i seguenti.

L'apporto del deposito cauzionale, sia per le attuali utenze sia per i nuovi utenti, considerato il contesto di estensione territoriale e quindi di continua acquisizione. Il valore del deposito cauzionale che, sulla base delle disposizioni ARERA, va calcolato come spesa trimestrale commisurata al consumo medio, è stato valorizzato nel 2014. Un aggiornamento del valore alle tariffe in vigore consentirebbe un gettito complessivo significativo a cui andrebbe aggiunto l'importo relativo alle nuove utenze acquisite. Poiché il deposito cauzionale non ha impatto sul VRG, una eventuale rimodulazione non comporta modifiche del moltiplicatore tariffario."

Successivamente all'approvazione del progetto di bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione, avvenuto in data 12.08.2021, la società è venuta a conoscenza di una sentenza di Cassazione relativa a un contenzioso riguardante la società Acam Acque in merito alla legittimità dei conguagli regolatori. Il valore della causa era di 53,05 euro. La Suprema Corte, con una sentenza molto stringata, si è

pronunciata in senso sfavorevole al gestore, affermando, in estrema sintesi, che la delibera ARERA 643/2013/R/IDR, alla base dei conguagli regolatori, essendo un atto amministrativo, nel definire il meccanismo di recupero dei conguagli, non poteva porsi in contrasto con l'art. 11 delle preleggi secondo cui "la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo".

La Sentenza pur essendo stata depositata il 23 giugno 2021 è stata conosciuta dalla società solo pochi giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio 2020. Non è stato pertanto possibile effettuare gli approfondimenti necessari per valutarne la portata e gli effetti sulla società. Il pronunciamento non era noto peraltro neanche alla federazione nazionale dei gestori idrici, né ai legali della società che seguono i contenziosi sul tema, neppure all'Ente di Governo dell'Ambito. L'organo amministrativo ha immediatamente richiesto all'EGAS un pronunciamento in merito. L'Ente tempestivamente ha riscontrato ribadendo la correttezza del proprio operato e di quello del gestore, riservandosi di effettuare ulteriori approfondimenti giuridici.

L'organo amministrativo ha ritenuto pertanto di sottoporre all'esame dell'assemblea dei soci il progetto di bilancio 2020 così come predisposto in data 12.08.2021, prima della notizia della sentenza, dando apposita informativa in assemblea agli azionisti circa la sentenza di Cassazione gli esiti dei primi approfondimenti effettuati e la necessità di proseguire con tali approfondimenti sia dal punto di vista giuridico che presso gli enti di regolazione, al fine di adottare le azioni conseguenti.

"Emergenza Sanitaria Covid-19"

L'esercizio 2020 è stato caratterizzato da un evento drammatico senza precedenti. A partire dal mese di marzo si è manifestata in tutta la sua criticità l'emergenza sanitaria Covid-19. L'eccezionalità dell'evento e la straordinarietà delle misure di contenimento adottate dalle autorità civili e sanitarie, hanno portato inizialmente, ferma restando la garanzia di continuità nella erogazione del servizio, ad una sospensione temporanea degli interventi di manutenzione straordinaria, con messa in sicurezza dei cantieri aperti, con la finalità di consentire le indispensabili verifiche e analisi dei provvedimenti, ai fini della valutazione dell'applicazione delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza sui luoghi di lavoro e alle attività di gestione e manutenzione.

L'attività manutentiva ordinaria e straordinaria è stata oggetto di puntuale valutazione anche in ragione delle sollecitazioni e indicazioni pervenute dagli organi di Prefettura. In particolare, è stata raccomandata alla società la massima tempestività e celerità di intervento in caso di rotture e interruzioni di servizio. È stato altresì raccomandato di non eseguire, posticipandoli, tutti gli interventi di manutenzione straordinaria in corso (rifacimento di tratti di rete, sostituzione di reti) che avrebbero potuto determinare interruzioni del servizio, anche solo temporanee. E' stata data quindi priorità alla continuità di erogazione, essendo il lavaggio e pulizia il primo vero presidio sanitario dei cittadini.

Oltre alla limitazione delle lavorazioni di manutenzione si è proceduto anche con il blocco dell'attività di lettura sul campo, che comportano la circolazione del personale con mezzi aziendali di gruppo e la necessità di accedere alle proprietà private.

L'operatività degli sportelli fisici aperti al pubblico è stata sospesa per ridurre gli assembramenti, a vantaggio del fortissimo potenziamento dei servizi on line, tramite app per smartphone e telefonici.

Sono stati quindi sostenuti investimenti diretti a potenziare il lavoro da casa (laptop e postazioni, connettività e cyber security) ed il call center salvaguardando le misure di sicurezza sul lavoro.

Relativamente agli aspetti inerenti la produzione di acqua potabile non ci sono state modificazioni all'esercizio delle attività. Tuttavia, occorre segnalare che sono state riscontrate delle criticità sulla filiera produttiva, nelle forniture dei componenti e dei ricambi di diverse apparecchiature. Ciò ha comportato in molti casi la necessità di rinvio delle sostituzioni o manutenzioni straordinarie programmate e il ricorso a interventi di manutenzione ordinaria (che non accrescono la vita della apparecchiatura) più frequenti.

La fine del periodo di chiusura generalizzata delle attività ha consentito a partire dal mese di maggio la graduale ripresa a regime delle attività di investimento e di lettura e sostituzione dei contatori, mentre è proseguito ove possibile il lavoro con la modalità "da remoto". A partire dalla fine del mese di settembre sono stati riaperti al pubblico gli sportelli fisici della clientela.

A seguito delle disposizioni governative che hanno imposto delle limitazioni all'esercizio delle attività economiche e alla mobilità delle persone, in Sardegna come nel resto del paese, l'andamento della domanda di servizi idrici ha subito una modificazione. Dal punto di vista qualitativo è stato determinato uno spostamento dei consumi dalle utenze di tipo commerciale o di servizio pubblico alle utenze domestiche residenti. Tale modificazione ha determinato una riduzione del gettito atteso conseguente alla struttura dell'articolazione tariffaria, che prevede la discriminazione del prezzo in ragione della tipologia di utente.

Dal punto di vista quantitativo, sulla base dei volumi immessi nelle reti urbane non sono state evidenziate nella prima fase dell'emergenza variazioni di rilievo salvo un lieve incremento in alcune zone turistiche in cui, a seguito della diffusione dell'emergenza COVID, si è verificato un utilizzo anticipato di seconde case da parte di cittadini normalmente residenti in altre regioni.

Le dinamiche turistiche registrate hanno determinato, rispetto agli anni precedenti, una riduzione significativa della domanda di servizi idrici, sia pure limitata al periodo estivo.

L'andamento della domanda di servizi in Sardegna, infatti, risente di importanti picchi stagionali, conseguenti alla spiccata vocazione regionale per il turismo balneare estivo. La contrazione dei consumi annui ha determinato una più che proporzionale riduzione dei corrispettivi complessivi, in ragione della progressività della struttura tariffaria.

Tra le misure adottate dal Governo e dalle autorità di regolazione per mitigare gli effetti sociali della pandemia, quelle dirette a sospendere le attività di recupero forzoso del credito hanno comportato una riduzione degli incassi attesi, che comunque si sono attestati, a livello annuo, su livelli di poco inferiori rispetto a quelli del precedente esercizio.

Al fine di far fronte al rischio di liquidità determinato dallo scenario venutosi a creare con l'emergenza sanitaria la società si è attivata con la Banca Europea degli Investimenti (BEI) per chiedere di anticipare una quota, pari a cinquanta milioni di euro, della tranche di finanziamento prevista per il mese di dicembre 2021 dell'importo di 150 milioni di euro. La richiesta è stata accolta dalla BEI, la erogazione è stata perfezionata nel mese di luglio 2020.

Nel mese di dicembre 2020 è stata erogata la seconda tranche del prestito pari a € 25 milioni.

Con tale finanziamento la società ha tutelato il proprio equilibrio finanziario rispetto agli effetti della flessione attesa degli incassi e rispetto al significativo piano degli investimenti programmato per il 2020 e 2021."

§

Strumenti di governo societario di cui all'articolo 6 comma 3 del Testo Unico

In riferimento alle previsioni di cui all'articolo 6 comma 3 del Testo Unico la società ha da tempo valutato l'opportunità di integrare gli strumenti di governo societario.

In particolare, sono stati introdotti:

"a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale"

La società svolge la sua attività a favore dei Comuni soci nel rispetto della soglia dell'80% prevista dallo Statuto in ottemperanza alle disposizioni del Testo Unico.

Abbanoa per la sua natura e il settore in cui opera, è tenuta a rispettare il codice degli appalti (Dlgs 50/2016 e s.m.i.) e i principi comunitari che improntano le procedure di acquisto:

- a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo cui sono preordinati;
- c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- e) al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido ed agevole alle informazioni relative alle procedure;
- h) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza ed idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- i) al principio di rotazione, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese.

La società in applicazione dei suesposti principi, per garantire una maggiore trasparenza, ha, inoltre, adottato i seguenti regolamenti:

- Revisione del Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture sopra e sotto soglia comunitaria
- Revisione del Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi di ingegneria e architettura sopra e sotto soglia comunitaria
- Revisione procedure di fatturazione consumi e rettifica/annullamento bollette e fatture
- Regole di gestione scarti di fatturazione elettronica ed errori bloccanti di fatturazione
- Regole di gestione interventi UO Mezzi Pesanti ed esecuzione interventi autopurgo
- Regole per la disciplina delle spese economali, piccola cassa e utilizzo delle carte di credito
- Revisione Regole di gestione della richiesta di rettifica fatturazione ed eccezione di prescrizione del Cliente e introduzione della Linea Guida Analisi e valutazione delle eccezioni di prescrizione
- Regole per l'affidamento dei servizi legali "esclusi" dall'ambito oggettivo di applicazione del codice dei contratti pubblici, di cui all'art. 17 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii

Con riferimento alla tutela della proprietà industriale ed intellettuale, la Società ha previsto che i destinatari del Codice Etico siano tenuti a rispettare i diritti altrui sul software, sulle banche dati e comunque su tutto il materiale protetto dal diritto d'autore;

Le procedure aziendali vigenti prevedono il rispetto da parte di ogni dipendente delle politiche di sicurezza delle informazioni e di riservatezza in merito ad informazioni e documenti aziendali riservati.

"b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione"

Abbanova SpA con l'Organizzazione del 2017, si è dotata di un Ufficio denominato Internal Audit.

Le attività di audit nel corso del 2020 si sono svolte in base a:

- Piano annuale 2020
- Specifiche richieste di audit dell'Amministratore Unico
- Audit concordati con l'Organismo di Vigilanza
- Specifiche richieste di audit della direzione generale

Sono stati verificati i seguenti processi/strutture organizzative:

- RegISTRAZIONI contabili sul sistema NETA
- Gestione delle reti idriche con il sistema di *work force management* (WFM)
- Gestione delle autorizzazioni allo scarico in potabilizzazione
- Affidamento di appalti di servizi
- Gestione del contratto per la conduzione degli impianti di depurazione
- Gestione del patrimonio aziendale: autorizzazioni per i gruppi elettrogeni
- Gestione degli automezzi

Il monitoraggio dell'applicazione del modello organizzativo 231/01 è stato effettuato attraverso due audit sull'applicazione della parte speciale "C" del modello relativamente alle norme sulla sicurezza sul lavoro e sulla parte "D" relativa ai reati ambientali.

Sono stati definiti i piani di azione da parte del management della struttura sottoposta ad *audit* per la risoluzione dei rilievi emersi.

Sono state avviate le attività di *follow up* di riscontro dell'attuazione delle misure definite nei piani di azione che proseguono nel 2021.

"c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società";

Il Codice Etico di cui la Società si è dotata sin dal 2014, prevede specifiche disposizioni volte a disciplinare i Rapporti con clienti, fornitori e partner, con Autorità e Istituzioni; assicurare Rispetto della persona e Responsabilità verso la collettività.

Il Piano Triennale Anticorruzione e trasparenza di cui la società si è dotata sin dal 2015, prevede inoltre protocolli di comportamento relativi alle condotte da assumere in riferimento ai vari processi aziendali e le regole da rispettare in materia di trasparenza degli atti.

Come sopra riferito il Codice Etico è stato revisionato in occasione della adozione del sistema di Compliance integrato (Modello 231 e Prevenzione Corruzione-Trasparenza).

L'azienda, dal 2018 ha, inoltre, adottato le informative per la protezione dei dati ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e ha provveduto: i) a nominare il DPO (Data Protection Officer) (ii) a emettere le istruzioni per il trattamento dei dati e iii) a definire le regole di designazione dei responsabili del Trattamento.

Abbanoa, inoltre, aderisce e rispetta i Patti di Integrità adottati dal socio Regione.

"d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea";

La Responsabilità Sociale d'Impresa (da ora RSI), entrata formalmente nell'agenda dell'Unione Europea a partire dal Consiglio Europeo di Lisbona del marzo 2000, è considerata come uno degli strumenti strategici per realizzare una società più competitiva e socialmente coesa e per modernizzare e rafforzare il modello sociale europeo.

Nel Libro Verde della Commissione Europea, edito nel 2001, la responsabilità sociale è definita come: "L'integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali e ambientali delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei rapporti con le parti interessate".

La RSI va oltre il rispetto delle prescrizioni di legge e individua pratiche e comportamenti che un'impresa adotta su base volontaria, nella convinzione di ottenere dei risultati che possano arrecare benefici e vantaggi a se stessa e al contesto in cui opera.

Particolare attenzione viene prestata ai rapporti con i portatori d'interesse (stakeholder): collaboratori, fornitori, clienti, partner, comunità e istituzioni locali, realizzando nei loro confronti azioni concrete.

Ciò si traduce nell'adozione di una politica aziendale che sappia conciliare gli obiettivi economici con quelli sociali e ambientali del territorio di riferimento, in un'ottica di sostenibilità futura.

La società ha adottato queste iniziative in tema di miglioramento:

- Adozione codice di condotta
- Certificazione di qualità ISO 9001:2015 per i processi di progettazione degli investimenti
- Programma di certificazione ambientale ISO 14000 (in corso)
- Accredimento dei tre laboratori analisi acque potabili ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 (Cagliari, Nuoro, Sassari) (in corso)
- Certificazione ISO 9001:2015 di tutti i processi di Gestione del Cliente (registrazione del contratto di fornitura, variazioni contrattuali, gestione del contatore, letture, manutenzione e sostituzione dei gruppi di misura; gestione categorie tariffarie, fatturazione, incassi, rateizzazioni, reclami, gestione documentale e cartella digitale)
- Certificazione ISO 9001:2015 dei processi di Erogazione del servizio di campionamento e analisi chimico-fisiche e microbiologiche di acque potabili e acque reflue
- Accredimento UNI EN ISO/IEC 17015:2018 per prove su acque destinate al consumo umano

Sono inoltre in corso numerosi programmi per l'efficientamento energetico e il telecontrollo volto, tra l'altro, a ridurre la mobilità del personale.

FOTOVOLTAICO

Nel 2019 sono stati posti in esercizio 25 impianti di produzione di energia rinnovabile (23 fotovoltaici ed 2 eolici) per una potenza complessiva di circa 2,5 MW; questi assicurano dal 2020 un risparmio sui costi energetici di circa 0,5 milioni di euro all'anno.

E' stato avviato l'iter per la progettazione di un nuovo impianto fotovoltaico da circa 4,5 MW, finanziato con fondi pubblici, che permetterà di abbattere in maniera significativa la spesa energetica per il potabilizzatore di Truncu Reale sito a Sassari per circa 0,65 milioni.

Separazione contabile

L'articolo 6 comma 1 del Testo Unico delle partecipate pubbliche, prevede che le società a controllo pubblico, che svolgono attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell'articolo 8 della *legge 10 ottobre 1990, n. 287*, devono adottare sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività.

In merito si ricorda che Abbanoa opera esclusivamente nel servizio idrico integrato; le attività svolte al di fuori del settore regolato sono scarsamente significative e comunque accessorie, sono autorizzate dall'EGAS e permettono di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società e sono tenute con contabilità separata.

La regolazione nazionale del servizio prevede, comunque, a partire dall'esercizio 2016 (delibera ARERA n. 137/2016/R/IDR), l'obbligo di tenuta di una contabilità separata per le attività svolte intese come fasi operative che possono essere gestite come un'impresa separata: acquedotto; fognatura; depurazione; altre attività idriche; attività diverse. Ciascuna attività viene suddivisa in comparti, unità logico-organizzative più analitiche. L'attività di acquedotto, ad esempio, viene suddivisa in captazione; adduzione; potabilizzazione; distribuzione; misura dell'acquedotto. La separazione contabile deve avvenire secondo un preciso percorso di rilevazioni contabili distinte per attività durante il periodo amministrativo e attraverso l'utilizzo di specifiche tecniche di attribuzione e ribaltamento che devono portare alla redazione dei cosiddetti Conti Annuali separati (CAS). I CAS previa certificazione della società che effettua la revisione legale del bilancio sono trasmessi annualmente all'ARERA nel termine di 90 giorni dall'approvazione del bilancio.

Cagliari, _____

Il Presidente del CdA
Ing. Franco Piga

Art. 6

Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico

1. Le società a controllo pubblico, che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività'.

2. Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4.

3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società';

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.

4. Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4.